Allegato B alla Disposizione dell'Amministratore Unico della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. n. 34 del 11.03.2009

CAPITOLATO D'ONERI PER LA SUB-CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DEL CENTRO DI QUARTIERE " FALCONE E BORSELLINO " CON ANNESSI IMPIANTI SPORTIVI E DEL PARCO PUBBLICO " ALBERO D'ORO " E CONTESTUALI FORNITURE ACCESSORIE.

ART. 1 - **OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE**

Oggetto del capitolato d'oneri è la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla sub-concessione in gestione, ad esclusiva cura e spese della sub-concessionaria, del centro di quartiere " Falcone e Borsellino " e del parco pubblico " Albero d'Oro " ubicati a Sassuolo in Via Refice n. 23, meglio identificati nella planimetria allegata al presente atto e così costituiti:

- un campo di calcio regolamentare m 100 x 60;
- due fabbricati comprendenti: uno gli spogliatoi, i locali di servizio, gli uffici, il magazzino, l'altro una sala di quartiere divisibile in più spazi;;
- una pista polivalente di m 25x40 circa;
- un campetto di allenamento per il gioco del calcio e del calcetto di m 40x65 circa;
- le aree verdi del parco pubblico Albero d'Oro di circa mq 85.000, destinate prevalente a parco pubblico, con spazi opportunamente delimitati per orti per anziani (mq. 1.518 circa) e area sgambatura cani (mq. 1.153 circa).

La sub-concessionaria dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento degli impianti sportivi presenti nel centro e la fruizione del parco pubblico e degli spazi adibiti a servizio pubblico, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari anche comunali, adottate ed adottande, relative all'esercizio degli impianti sportivi e all'uso delle aree verdi.

All'atto della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti nel quale saranno elencati e descritti i locali, gli infissi, i mobili, le attrezzature, gli impianti dati contestualmente in uso ed il relativo stato di conservazione.

ART. 2 – **FORNITURE ACCESSORIE**

La sub-concessionaria è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, le forniture straordinarie necessarie al ripristino ed al rinnovo di alcune aree dell'intero complesso, di seguito illustrate:

- Fornitura di Toilettes Autopulenti Urbane, una unità, da posizionare all'interno del parco pubblico A. d'Oro e contestuale servizio di Assistenza e Manutenzione;
- Ripristino dell'arredamento della zona esterna del centro non ricompresa nell'area destinata al bar/ristorante consistente nel ripristino di due gazebo con relativi arredi (sedie e tavoli) e rifacimento della copertura , ripristino delle recinzioni anche con fioriere e piante per delimitare la zona dalla restante area a servizio della somministrazione;
- Fornitura di nuove biciclette per il percorso di educazione stradale;
- Ripristino del percorso di educazione stradale mediante rifacimento della segnaletica verticale ed orrizzontale ed eventuale realizzazione di una piccola rotonda sul percorso;
- Ripristino del percorso salute mediante sostituzione di pali e cartelli ammalorati;
- Fornitura di un apecar

- Fornitura di arredi per il parco

Tutti gli interventi e le forniture, anche se previsti per stralci, dovranno comunque essere realizzate entro trentasei mesi dalla stipulazione del contratto che regola la sub-concessione, salvo proroga disposta dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, a fronte di motivate necessità della sub-concessionaria.

Tutti gli interventi e le forniture dovranno essere eseguite in conformità ai preventivi presentati in sede di gara, alla buona regola d'arte ed alle eventuali prescrizioni impartite dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl.

Al termine delle forniture, dovrà essere data comunicazione alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, producendo tutto il materiale giustificativo della spesa complessiva delle forniture e/o interventi.

Tutti gli interventi e le forniture previste dal presente articolo accederanno gratuitamente alla proprietà al termine della sub-concessione.

ART. 3 - **DURATA**

La durata della sub-concessione è stabilita in sei anni con decorrenza dall'01.04.2009 fino al 31.03.2015.

ART. 4 - **PRESTAZIONI**

Durante tutto il periodo di validità della sub-concessione, la sub-concessionaria è tenuta ad eseguire a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l..

Si intendono ordinarie tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, come di seguito specificato, ancorchè in modo non esaustivo.

Manutenzione ordinaria riparativa degli edifici;

- Riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
- riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche ammalorate, nonchè delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie, trattamenti protettivi e verniciature di serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione e rifissaggio delle parti di controsoffitto che si distaccano o si deteriorano;
- sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
- riparazioni degli impianti elettrici installati, degli impianti anti-intrusione, impianti ed attrezzature antincendio e delle parti terminali d'uso, compresa la sostituzione di tutte le parti soggette a normale usura quali ad esempio batterie, lampade, portalampade , interruttori : la manutenzione dovrà essere eseguita da personale qualificato ai sensi delle vigenti norme ;
- manutenzione e mantenimento in piena efficienza degli impianti ed attrezzature antincendio;
- manutenzione dell'arredamento mobile;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazioni con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;
- riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto:

- pulizia di tutti gli spazi interni concessi in gestione, degli arredi, vetrate e infissi secondo quanto di seguito previsto:

Manutenzione ordinaria programmata degli edifici:

- pulizia periodica/giornaliera dell'impianto con la seguente articolazione:
  operazioni a frequenza giornaliera:
  - svuotamento di cestini portacarte con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica;
  - raccolta di carta di grossa pezzatura;
  - spolveratura ad umido di mobili ed arredi con prodotti di pulizia da spruzzare su panno;
  - pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su porte, interruttori elettrici, ecc...;
  - lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc..., con detergente e successive disinfezioni;
  - lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
  - trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti;
  - aspirazione di polvere e sporco dagli zerbini e tappeti degli ingressi, ecc..;

  operazioni a frequenza settimanale:
  - lavaggio vetri dell'ingresso principale;
  - pulizia pareti lavabili, soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco;
- controllo annuale di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra ai sensi del D.P.R. n. 461/2001;
- ritinteggio biennale di tutte le pareti interne a contatto con il pubblico/utenti;
- revisione trimestrale di tutte le cerniere delle porte interne;
- controllo mensile dell'efficienza degli scarichi WC, rubinetti, ect:;
- controllo trimestrale efficienza impianto antincendio;
- pulizia semestrale, o comunque secondo necessità dei pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- controllo periodico efficienza scarichi a pavimento, in particolare zona docce;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni;
- controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze.

Relativamente ai campi di calcio, sono altresì a carico della sub-concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria, segnatura e conservazione in buono stato del manto erboso del campo di calcio e del campetto di allenamento secondo quanto di seguito previsto:

operazioni generali di mantenimento del manto erboso:

- sfalciatura dell'erba da ottobre a maggio una volta ogni quindici giorni, da giugno a settembre in media una volta alla settimana;
- segnatura del campo di calcio prima di ogni partita;
- ricompattamento delle zolle dopo ogni partita o allenamento;
- copertura avvallamenti con miscuglio di sabbia e terra precedentemente preparata, ogni quindici giorni;
- opere di rappezzamento del manto erboso con semina in primavera ed autunno;
- concimazione 3/4 volte all'anno in novembre, febbraio, aprile, giugno;
- irrigazione a seconda delle condizioni atmosferiche;

operazioni da compiere sul campo di calcio al termine della stagione sportiva, indicativamente all'inizio del mese di Giugno:

- taglio dell'erba esistente;
- diserbo selettivo per eliminare tutte le erbe infestanti a foglia larga;

- spianamento della superficie con erpici speciali;
- spargimento su tutta la superficie del campo di sabbia fine lavata e spianamento della stessa con idoneo erpice;
- taglio della superficie del campo con idonea macchina scarifatrice, sia in senso trasversale che longitudinale, per una profondità di cm 3/4;
- semina con idoneo miscuglio di sementi atto a formare un manto erboso resistente al forte calpestio tipico del gioco di calcio;
- spargimento di torba vegetale mista a concimi organici speciali per favorire sia l'arricchimento che la crescita del manto erboso;
- ulteriore spargimento sulla superficie di sabbia fine lavata;
- aerazione con rullo dentato;
- interro e copertura del seme;
- leggera rullatura;
- tagli dell'erba e innaffiamento necessario della superficie a seconda delle condizioni atmosferiche fino all'inizio dei campionati.

Sono inoltre a carico della sub-concessionaria i servizi di cura e manutenzione delle aree del parco Albero d'Oro consistenti nelle seguenti prestazioni:

falciature e diserbi:

- ripristino delle conche per l'innaffiamento e rincalzo delle piante;
- controllo e manutenzione delle prese d'acqua disponibili all'interno del parco;
- falciatura del tappeto erboso, con trattore munito di barra falciante, eseguito su manto erboso di cm 10/12 di altezza;
- diserbi meccanici a regola d'arte, dopo ogni falciatura, intorno a cordonate, muretti, siepi, panchine, etc... nonchè a siepi, cespugli ed essenze d'alto fusto, per le quali non si dovrà dar luogo a scortecciature;
- raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta della falciatura;

spollonatura:

- spollonatura di piante ad alto fusto, in particolare tigli;

concimazioni:

- concimazione in primavera ed autunno delle essenze arboree insistenti nel parco e del tappeto erboso, se necessario;

zappature:

- zappatura di alberi e cespugli, ed eliminazione di piante e/o cespugli non vegetati;

rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi:

- risemina o manutenzione, epoca e condizioni climatiche permettendo, di ogni superficie e tappeto erboso difettoso;

ripristino degli ancoraggi della verticalità delle piante:

- ripristino degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la necessità;

manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature:

- manutenzione ordinaria dei vialetti, degli arredi e delle attrezzature (giochi), con esclusione degli impianti di illuminazione, mediante ripristino di parti danneggiate tinteggiature e quanto altro si renda necessario per mantenere in efficienza le medesime;

manutenzione generale del parco:

- rimozione, dal tappeto erboso e dai vialetti o aree asfaltate, di carta ed ogni altro tipo di detrito;
- svuotamento periodico dei cestini con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica;
- sorveglianza e tempestiva azione di controllo e di segnalazione ai competenti uffici comunali di eventuali abusi, usi impropri e danni causati da terzi, sul parco, in concomitanza con l'apertura delle strutture del centro di quartiere, indicativamente prevista dalle ore 8.00 alle ore 24.00 .

Nell'ambito degli interventi di manutenzione al parco la sub-concessionaria è tenuta inoltre:

- ad accertarsi dell'esistenza di linee e reti sotterranee, a quota terreno o aeree che possano interferire con le operazioni colturali e manutentive da eseguire, richiedendo la necessaria documentazione e autorizzazione a procedere ai competenti uffici tecnici della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniale s.r.l., restando a suo esclusivo carico la riparazione di eventuali danni arrecati ad opere, impianti e reti, sia di pertinenza delle aree che appartenenti al sistema delle opere di urbanizzazione, nel caso non proceda come sopraesposto;
- a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- a segnalare tempestivamente alla direzione dell'unità operativa Verde Pubblico della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniale s.r.l., eventuali esigenze di intervento, guasti e necessità di riparazione di impianti, attrezzature, arredi fissi, innaffiature, recinzioni ecc... presenti nelle aree affidate, nonchè a richiedere l'intervento della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniale s.r.l. in tutti i casi in cui, stante la particolare natura dell'intervento non fosse in grado di operare in piena autonomia, nonchè a segnalare eventuali problemi di carenze in ordine allo stato vegetazionale di essenze arboree ed arbustive, siepi, cespugli, tappeti erbosi comprese nelle aree affidate.

Sono, poi, a carico della sub-concessionaria la vigilanza e il controllo del centro di quartiere, nonchè il mantenimento e la cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco, ma che costituisce di fatto una pertinenza o accesso del centro stesso.

La sub-concessionaria non può apportare, senza preventiva autorizzazione da parte della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., modifiche di qualsiasi natura all'immobile, in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici si precisa che ogni modifica dovrà essere autorizzata, in via preventiva, dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl e dovrà essere eseguita da impresa qualificata ai sensi delle vigenti normative. Al termine dei lavori dovrà essere consegnata alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl la documentazione tecnica dei lavori eseguiti e le relative dichiarazioni di conformità.

La sub-concessionaria è tenuta, altresì, a segnalare prontamente alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniale s.r.l. ogni necessità di interventi di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelli imputabili al cattivo uso ed alla cattiva manutenzione ordinaria, affinché possano essere attivati i necessari interventi.

La sub-concessionaria è tenuta a segnalare tempestivamente alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniale s.r.l. ogni anomalia danno o malfunzionamento riscontrato nel normale uso degli impianti e che necessitano di intervento di manutenzione straordinaria provvedendo immediatamente – in caso di pericolo per la pubblica incolumità - a impedire l'accesso delle persone nella zona interessata .

La Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e anche il Comune proprietario, si riservano la facoltà di accedere all'impianto in qualsiasi momento a mezzo dei propri Uffici competenti senza obbligo di preavviso.

La sub-concessionaria non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria dell'impianto che la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e il Comune proprietario, intendessero fare a propria cura e spese. La Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., si impegna, nel perseguimento dello spirito di collaborazione con l'associazionismo, a consultare la sub-concessionaria, in ordine agli interventi che intende realizzare, che saranno oggetto di confronto e valutazione congiunta fra le parti.

La sub-concessionaria non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere concordati con la sub-concessionaria, possibilmente, nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima.

In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, provvederà d'ufficio con addebito di spese alla sub-concessionaria, avvalendosi

direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 18 che dovrà essere reintegrato nei successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 5 - **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA SUB-CONCESSIONARIA**

Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione è a carico della sub-concessionaria, la quale dovrà provvedere in particolare:

1) a garantire il funzionamento degli impianti e la custodia delle attrezzature, presenti nell'immobile in oggetto, di norma tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 24.00, nonché a mantenere sugli impianti sportivi il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi di cui al presente atto, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori e degli eventi. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato d'oneri, la sub-concessionaria potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le normative di legge, regolamenti e disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;
2) a munirsi dei mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori della presente sub-concessione, in particolare le motofalciatrici, i rasaerba, i decespugliatori, i trattori, le motoseghe; gli automezzi in genere, dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme legislative attuali, nonchè in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia chimico che acustico;
3) a munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia amministrativa;
4) ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;
5) a garantire una congrua copertura assicurativa relativa a:
   - Responsabilità Civile verso Terzi (in seguito denominata Rct) con massimali non inferiori a € 2.500.000,00 duemilionicinquecentomilaeuro), per sinistro, € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilaeuro) per persona, €. 1.000.000,00 (unmilione di euro), per cose e animali;
   - copertura della Rct per i rischi derivanti dalla conduzione dei locali concessi in sub-concessione, nonché dalla proprietà e/o utilizzo di arredi, attrezzature e in genere dei beni posti nell'ambito dei locali anzidetti;
   - estensione della garanzia alla Rct personale derivante alle persone dipendenti e non, della cui opera la sub-concessionaria si avvale;
   - estensione della garanzia alla Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.c.o.) ove la sub-concessionaria ne abbia, con massimali (Responsabilità Civile Prestatori d'Opera), qualora vi sia la presenza di prestatori d'opera subordinati con massimali non inferiori a € 2.500.000,00, (duemilionicinquecentomilaeuro) per sinistro, ed € 1.500.000.000 (unmilionecinquecentomilaeuro) per prestatore d'opera,
   - in caso di danni ai beni di proprietà del sub-concessionario, lo stesso rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo e della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e dei suoi amministratori, dipendenti e collaboratori., e si impegna a far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo e della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni.

Le coperture assicurative stipulate dalla sub-concessionaria dovranno essere mantenute in essere fino al termine della sub-concessione e di sue eventuali proroghe.

L'Amministrazione Comunale e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. saranno, in ogni caso, tenuti indenni dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la sub-concessionaria dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. restano in ogni caso esonerati da qualsiasi responsabilità relativa a:

a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il beneficiario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto della presente sub-concessione;

b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati;

c) eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dalla sub-concessionaria all'interno dei locali;

c) danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali.

Il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. rimarranno estranei all'attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dalla sub-concessionaria, la quale solleva il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione.

La sub-concessionaria è obbligata a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. o a terzi, nonchè a tenere estranea la Società concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell' attività svolta all' interno dei locali.

6. all'apertura e alla chiusura degli impianti sportivi, nel rispetto scrupoloso degli orari determinati dai regolamenti e dalle autorizzazioni comunali, alla pulizia di tutti i locali, compresi i servizi igienici; deve inoltre assicurare un servizio di controllo dalle ore 8,00 alle ore 24,00, onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. o dalla sub-concessionaria;
7. all'allestimento dell'impianto di calcio per le partite interne di campionato con particolare riferimento alla segnaletica dello stesso, ogni ulteriore eventuale allestimento deve essere concordato con la sub-concessionaria ed eseguito a carico del richiedente.
8. a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'impianto, ai sensi dei successivi artt. 6-7-8, nonchè i regolamenti in materia di utilizzo di impianti sportivi comunali;
9. a far fronte a tutte le spese di gestione (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti solidi urbani, con l'esclusione delle spese per i consumi idrici del parco che saranno a carico della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.), provvedendo a stipulare i relativi contratti con le imprese erogatrici;
10. a riconsegnare gli impianti sportivi e le aree del parco, al termine della sub-concessione, in perfetto ordine e nello stato in cui furono ricevute, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà;
11. al ripristino degli eventuali danni arrecati all'impianto sportivo dagli spettatori ad eccezione di quelli causati dagli utenti di cui al successivo art. 8, per i quali provvederà la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.;
12. come previsto negli articoli che disciplinano le singole fattispecie, la sub-concessionaria è tenuta a:

a)a trasmettere alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., entro il primo trimestre di ciascun anno:

- *una relazione sull'andamento della gestione e copia del verbale dell'assemblea dei soci che approva la relazione sull'attività svolta all'interno del centro di quartiere, nell'anno*

precedente, e sull'attività in programma per l'anno successivo e il rendiconto dettagliato delle entrate e delle uscite della sub-concessionaria;

- *il programma delle attività in previsione nella sala di quartiere, che il Servizio Attività Sportive avrà cura di trasmettere ai capiservizio dell'ufficio cultura e servizi sociali;*

b) a comunicare, in forma scritta, alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. , ogni qualvolta si presenta l'esigenza:

- *gli eventi straordinari, circa l'andamento della conduzione del Centro di quartiere, con riferimento alle attività di conduzione degli impianti e ai fatti gestionali rilevanti ai fini della presente sub-concessione;*
- *l'eventuale periodo di chiusura dell'area sgambatura cani per problemi di igiene, sicurezza, uso improprio ect.;*
- *forme di collaborazione alternative all'applicazione delle tariffe, o sostitutive delle stesse, come previsto al successivo art.6, ultimo comma;*

c) ottenere l'assenso scritto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. per eseguire eventuali interventi di miglioria eccedenti l'ordinaria manutenzione;

Nel caso di inadempimento delle prestazioni previste dal punto 1) al punto 11), la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. concedente procederà d'ufficio con addebito delle spese alla sub-concessionaria rivalendosi direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale di cui all'art. 18, che dovrà essere reintegrato nei successivi 30 (trenta) giorni.

La Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. resta esonerata per qualsiasi responsabilità o per danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le gare, allenamenti o altre attività espletate o comunque consentite dalla sub-concessionaria sugli impianti sportivi.

6 - **USO DEGLI SPAZI SPORTIVI E RICREATIVI E TARIFFE**

La definizione delle tariffe da applicare per l'uso delle strutture sportive e degli spazi aggregativi compete all'Amministrazione Comunale.

Alla misura delle tariffe così determinata, può essere applicato, su richiesta della sub-concessionaria, dall'inizio del secondo anno di gestione, l' aggiornamento annuale, in misura pari alla variazione percentuale degli indici Istat del costo della vita per operai e impiegati.

Uso del campo di calcio:

Il campo di calcio, insistente sul Centro di Quartiere "Falcone e Borsellino", dovrà essere utilizzato per la realizzazione dei seguenti campionati, dando la precedenza a quelli disputati dalle Associazioni Sportive operanti nel quartiere Rometta:

- fino ad un massimo di n. 4 campionati Provinciali da realizzarsi alternativamente al sabato pomeriggio;
- fino ad un massimo di n. 2 campionati Regionali da realizzarsi alternativamente la domenica mattina;
- fino ad un massimo di n. 2 campionati dalla 3a categoria F.I.G.C. in poi da realizzarsi alternativamente la domenica pomeriggio;
- e inoltre per almeno n.5 partite annuali per gruppi una-tantum;

il tutto a fronte di specifiche richieste in tal senso da inoltrare a cura delle Associazioni richiedenti al Servizio Attività Sportive e/o alla sub-concessionaria che concorderanno di comune accordo il calendario d'uso del campo di calcio, nel rispetto delle esigenze emerse.

L'Associazione sub-concessionaria, qualora gli spazi allenamento e/o partita siano insufficienti per tutte le richieste avanzate, può accogliere, prioritariamente, le richieste presentate da gruppi e/associazioni del quartiere, anche non costituite, che manifestino accertate situazioni di disagio e/o emarginazione o con finalità, oltre che sportive, anche sociali, dandone comunicazione al Servizio Sport.

A fronte di specifiche e motivate richieste d'utilizzo del campo di calcio per allenamenti, il Servizio Attività Sportive e Ricreative valuterà di volta in volta, con la sub-concessionaria, tempi e modalità d'uso del medesimo.

Ogni altro utilizzo del campo per eventuali tornei, da realizzarsi nei mesi di giugno e luglio a conclusione dell'attività calcistica federale e degli Enti di Promozione Sportiva dovrà essere concordata di volta in volta con la sub-concessionaria e con il Servizio Attività Sportive.

Le tariffe sotto indicate per le varie tipologie di impianto e/o spazio entreranno in vigore dal 1° settembre 2009, fino a quel momento valgono le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 20.02.2007.

Le tariffe d'uso del campo di calcio per partite di campionato e/o amichevoli sono le seguenti:

per attività giovanile fino a 16 anni (1^ fascia) € 25.85/h
per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia) € 33.75/h
per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia) € 55.00/h

Le tariffe d'uso del campo di calcio per eventuali allenamenti sono le seguenti:

per attività giovanile fino a 16 anni (1^ fascia) € 18.10/h
per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia) € 22,00/h
per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia) € 35,00h

Uso del campetto per il gioco del calcio e del calcetto:

Il campetto per il gioco del calcio e del calcetto dovrà essere utilizzato per gli allenamenti e le partite di squadre di calcio e calcetto, dando la precedenza all'attività realizzata dalle Associazioni Sportive operanti nel quartiere di Rometta, indicativamente dal lunedì alla domenica dalle ore 16.30 in poi, a fronte di specifiche richieste in tal senso, nelle restanti fasce orarie l'utilizzo del campetto è libero e gratuito e l'utilizzo dello stesso avverrà sulla base della richiesta con possibilità, a cura della sub-concessionaria, di disciplinarne l'uso previo accordi con il Servizio Attività Sportive, definiti in protocolli specifici da esporre sull'impianto.

Le tariffe d'uso del campetto, per le Associazioni e i terzi ammessi all'utilizzo del medesimo sono le seguenti:

- per attività giovanile fino a 16 anni (1^ fascia) diurna € 8,70/h
- per attività giovanile fino a 16 anni (1^ fascia) notturna € 14,35/h
- per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia) diurna € 13,45/h
- per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia) notturna € 19.95/h
- per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia) diurna € 25,60/h
- per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia) notturna € 34,10/h

Uso della Pista Polivalente:

L'accesso alla Pista Polivalente è libero e gratuito.

Uso dell'area sgambatura cani:

L'area verde attrezzata e delimitata, destinata allo sgambatura dei cani, ubicata all'interno del parco pubblico Albero d'Oro è accessibile per tutte le 24 ore della giornata, la sub-concessionaria, qualora si verifichino condizioni che possono arrecare danno alle persone, agli animali o alle cose (igiene, sicurezza, uso improprio), ha facoltà di chiudere l'area, fino al ripristino delle normali condizioni, dandone immediatamente comunicazione al Servizio Attività Sportive e Ricreative.

L'accesso all'area è consentita a tutti i cittadini, in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, nel rispetto delle disposizioni regolamentari comunali vigenti in

materia. In quest'area i cani possono essere liberati da guinzaglio e museruola sotto il controllo e la completa responsabilità del proprietario, che ha comunque l'obbligo di:

- custodirli in modo da non molestare persone e/o altri animali o provocare danni alle attrezzature;
- raccogliere gli escrementi e conferirli negli appositi contenitori porta-rifiuti;
- avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti.

Uso degli orti per anziani:

Nell'ambito di questa sub-concessione il Comitato Albero d'Oro assegna gli orti, insistenti sull'area del parco pubblico Albero d'Oro in base a quanto segue:

requisiti di accesso:

- i lotti di terreno destinati ad orti vengono assegnati agli anziani, a chi è in mobilità o a chi ha perso il posto di lavoro e ai casi particolari segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Sassuolo, a prescindere dall'età e che saranno valutati dal Comitato di Gestione in proporzione anche al numero di appezzamenti da assegnare;
- avranno la precedenza i cittadini che abitano nel quartiere Rometta/Pontenuovo.

Criteri di assegnazione:

- l'assegnazione degli orti avviene in base all'ordine di presentazione della domanda al Comitato Albero d'Oro;
- entro il 30 ottobre di ogni anno, i singoli assegnatari dovranno presentare apposita domanda di rinnovo dell'assegnazione, indirizzata al Comitato Albero d'Oro, scaduto tale termine, la mancata richiesta di rinnovo dovrà intendersi come rinuncia;
- è cura del Comitato Albero d'Oro provvedere all'assegnazione degli orti, avvalendosi ,eventualmente, di un comitato di gestione che determina le modalità d'uso e di coltivazione degli orti;
- non è prevista una tariffa d'uso dell'orto, gli assegnatari però , oltre all'iscrizione al Comitato , devono versare una somma di denaro a titolo di cauzione per le spese straordinarie o comuni di normale gestione(es. spese di acquedotto, cauzione contatore), secondo gli importi e con le modalità stabilite dal comitato di gestione, che saranno comunicati ai soggetti interessati al momento dell'accettazione.

Uso della sala di quartiere:

La sala polivalente, divisibile in più spazi, dovrà essere destinata prevalentemente ad attività di interesse pubblico quali: attività musicali, culturali, ricreative, sociali, ambientali ecc..., promosse direttamente dalla sub-concessionaria o in collaborazione con Circoli, Associazioni, Enti Pubblici diversi dal cedente, o Privati, senza scopo di lucro che operano nell'interesse della popolazione, principalmente rivolte al quartiere Rometta e al territorio comunale, prevedendo l'eventuale rimborso delle spese di gestione (pulizia, ENEL, gas) pari al € 5.00/h, per ogni spazio utilizzato .

Nel caso l'utilizzo della sala polivalente avvenga da parte di altri soggetti, non previsti nel comma precedente, la tariffa sarà raddoppiata.

Le tariffe d'uso sopra determinate, attinenti a ciascun impianto sportivo, devono essere versate prima dell'inizio dell'attività alla Associazione sub- concessionaria.

E' data facoltà alla sub-concessionaria e alle Associazioni ammesse ad utilizzare gli impianti e le strutture insistenti sull'impianto di quartiere di concordare, dandone comunicazione al Servizio Attività Sportive, forme di collaborazione alternative all'applicazione delle tariffe sopracitate, o sostitutive delle stesse, quali: scambi di impianti, eventuale compartecipazione nella realizzazione di campionati del settore giovanile, interscambi nel tesseramento di atleti, collaborazione nella manutenzione degli impianti, etc...

ART. 7 - **FACOLTA' DELLA SUB-CONCESSIONARIA**

La parte sub-concessionaria destinerà prioritariamente gli spazi avuti in concessione allo svolgimento delle attività previste dal rispettivo capitolato d'oneri in considerazione della tipologia degli stessi, ma, in subordine, potrà autorizzarne l' utilizzo, per la realizzazione a sua completa e totale responsabilità di iniziative sportive e non sportive di interesse pubblico quali: attività musicali, culturali, ricreative, sindacali, politiche, gratuite o a pagamento, purchè compatibili con un normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.

Compete alla sub-concessionaria autorizzare l'utilizzo a terzi dell'impianto/spazi richiesti, con tassativa indicazione delle misure da adottarsi da parte del soggetto utilizzatore per la salvaguardia dell'impianto/spazi quali ad esempio: eventuali coperture, il divieto di consumare cibi e bevande all'interno dell'impianto, il divieto di fumare ed eventuali altre, ritenute necessarie.

La parte sub-concessionaria deve richiedere al soggetto utilizzatore idonee garanzie, anche mediante copertura assicurativa, a salvaguardia dello spazio temporaneamente concesso in uso, in rapporto al tipo di utilizzo e al numero di partecipanti alla manifestazione, nonché il versamento di un congruo deposito cauzionale.

L'utilizzo dell'impianto/spazi per manifestazioni extrasportive è subordinato inoltre alla verifica, da parte della sub- concessionaria, delle norme di P.S.- vigenti in materia, sia per quanto riguarda le prescritte autorizzazioni, sia per quanto concerne i limiti e le condizioni di esercizio dell'impianto/spazi oggetto della sub-concessione.

ART. 8 - **FACOLTA' DEL COMUNE DI SASSUOLO**

La sub-concessionaria è tenuta a concedere in uso al concedente Comune di Sassuolo o alla concessionaria Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, previo avviso anticipato di 20 giorni, l'impianto/spazi oggetto della sub-concessione, compatibilmente con l'attività agonistica programmata sul medesimo; qualora ne abbia necessità per disposizione di autorità superiore o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e per servizio di interesse collettivo.

Il Comune di Sassuolo o la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl potranno, quindi, usufruire, annualmente, del complesso e relativi servizi, gratuitamente e con servizio di apertura/chiusura/controllo e pulizia, per le seguenti iniziative:

- Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi delle scuole di ogni genere e grado;
- Manifestazioni Fiere d'Ottobre
- 8 giornate per iniziative varie su ogni tipo di impianto/spazio singolarmente presente all'interno del complesso oggetto della sub-concessione.

ART. 9 **- CANONE ANNUO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. PER L'USO DEL CENTRO DI QUARTIERE " FALCONE E BORSELLINO "**

a sub-concessionaria si obbliga a corrispondere alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. un canone annuo per l'uso del complesso sportivo/ricreativo, come determinato dal presente capitolato d'oneri, pari ad € 4.000,00, oltre I.V.A. in misura di legge, in rate quadrimestrali con scadenza fissa a fine mese successivo a quello di riferimento:
gennaio/aprile: da versare entro il 31 maggio
maggio/agosto: da versare entro il 30 settembre
settembre/dicembre: da versare entro il 31 gennaio"

Il canone è soggetto a revisione periodica ogni dodici mesi decorrenti dal secondo anno del servizio, e verrà effettuato applicando al prezzo, l'incremento annuo del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT, su base nazionale.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento della rata del suddetto canone la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. si rivarrà sul deposito cauzionale di cui all'art. 18, fatta salva la facoltà di dichiarare la decadenza della sub-concessione, a norma dell'art.16.

ART. 10 **- CORRISPETTIVO ANNUO A FAVORE DELLA SUB-CONCESSIONARIA A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE ED EROGATE AI SENSI DEL PRESENTE CAPITOLATO D'ONERI**

La Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. si obbliga a riconoscere e a liquidare, alla sub-concessionaria un corrispettivo annuo, per il regolare espletamento della gestione del centro di quartiere " Falcone e Borsellino " e del parco pubblico " Albero d'Oro ", che ammonta a complessivi € , oltre I.V.A. in misura di legge.

ART. 11 - **PAGAMENTI**

Il corrispettivo verrà liquidato in rate bimestrali con scadenza fissa a fine mese successivo a quello di riferimento:
gennaio/febbraio: pagamento 31 marzo
marzo/aprile: pagamento 31 maggio
maggio giugno: pagamento 31 luglio
luglio/agosto: pagamento 30 settembre
settembre/ottobre: pagamento 30 novembre
novembre/dicembre pagamento 31 gennaio"
Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica ogni dodici mesi decorrenti dal secondo anno del servizio, e verrà effettuato, su richiesta della sub-concessionaria, applicando al prezzo, l'incremento annuo del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT, su base nazionale.

ART. 12 - **MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI**

La sub-concessionaria potrà eseguire, previo consenso della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., opere e/o interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione e gli interventi volti a garantire la buona conservazione degli impianti, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso; in particolare può intervenire nella fornitura di arredi o attrezzature volte a migliorare la funzionalità del complesso.

Tutti gli interventi di miglioria di cui sopra accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune di Sassuolo al termine della sub-concessione.

La Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, nel corso di validità della presente sub-concessione, e in attuazione dell'indirizzo in tal senso approvato da parte del Comune di Sassuolo, realizza all'interno del centro di quartiere ed in prossimità degli impianti sportivi, una nuova struttura adibita a spogliatoi e servizi a supporto dei medesimi, destinando i locali attualmente adibiti a ciò a spazi per l'aggregazione di quartiere.

ART. 13 - **DIVIETO DI CESSIONI**

E' vietata la cessione della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri, non rilevando a tal fine quanto previsto dagli artt. 4 , 6 e 14.

ART. 14- **PUBBLICITA'**

La sub-concessionaria ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno degli impianti per il periodo di validità della presente sub-concessione.

La sub-concessionaria ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie; effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro degli impianti sportivi. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515.

Gli oneri conseguenti a quanto previsto nel presente articolo sono a carico della sub-concessionaria.

Nessuna responsabilità farà carico alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.

E' fatto obbligo alla sub-concessionaria di osservare le disposizioni che saranno impartite, anche a mezzo di eventuale apposito capitolato d'oneri, dai competenti uffici della Società sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità nonchè di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendessero necessarie per conservare la previa agibilità tecnico-sportiva dell'impianto in relazione alla natura e categoria delle gare da effettuarsi.

La sub-concessionaria può autorizzare l'installazione di cartellonistica pubblicitaria all'interno degli impianti da parte di terzi eventualmente autorizzati dal Comune di Sassuolo ad utilizzare i medesimi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno degli impianti sarà soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento dell'installazione.

I pagamenti dovranno essere effettuati al competente Ufficio Affissioni.

In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella della sub-concessione.

ART. 15 - **REVOCA**

La sub-concessione potrà essere revocata dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., qualora gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse, approvate in forma motivata dal Comune di Sassuolo, a valere quale atto di indirizzo per la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

ART. 16 - **DECADENZA**

La sub-concessione potrà essere dichiarata decaduta dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., in qualsiasi momento prima della scadenza, senza indennizzo, con decisione motivata, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività da parte della sub-concessionaria;

b) gravi e ripetute violazioni di legge o degli obblighi assunti con il contratto, dopo che, salvo il caso di recidiva, la sub-concessionaria all'uopo diffidata dalla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. non abbia ripristinato, nel termine assegnatogli, le condizioni previste nel contratto stesso.

Nella fattispecie di cui alla lettera b), la pronuncia di decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione alla sub-concessionaria, la quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito.

ART. 17 - **PENALI**

In caso di inadempimento dei seguenti obblighi contrattuali:

- brevi chiusure degli impianti in giorni non concordati con la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.;
- mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura degli impianti in relazione alle sub-concessioni rilasciate;
- mancato allestimento degli impianti secondo le necessità e le richieste delle Associazioni Sportive e degli utenti nel rispetto delle norme federali;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, 2° capoverso;
- mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, agli impianti, strutture e alle aree verdi;

la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. avrà la facoltà di applicare una penale compresa tra euro 260,00 ed euro 1000,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti.

La sanzione sarà applicata previa contestazione al concessionario dell'inadempienza o abuso rilevato e, nel caso di mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, fissazione di un termine per provvedere alla eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.

ART. 18 - **CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati in conseguenza alla gestione, la sub-concessionaria, all'atto della stipula della sub-concessione, presterà cauzione definitiva per complessive € 25.000,00 in uno dei seguenti modi:

a. mediante versamento della somma di denaro presso Unicredit Banca , agenzia di Sassuolo Via Radici in Piano, codice IBAN IT 84 Z 02008 67019 000040396412, riportando l'indicazione della causale;
b. fidejussione bancaria;
c. fidejussione assicurativa

Nel caso la cauzione venga presentata in una delle forme di cui ai precedenti punti b) e c) dovrà contenere le seguenti condizioni: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto aggiudicatore.

Ogni qualvolta la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la sub-concessionaria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Si provvederà allo svincolo della cauzione entro mesi 6 (sei) dalla risoluzione del rapporto contrattuale ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.

ART. 19 - **SPESE**

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della sub-concessione sono a carico della sub-concessionaria.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.
Angelo Villa

IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA:
_____

G:/Gare/Falcone e Borsellino / disciplinare falcone e borsellino 2009